



Protocollo FIPM
Documento in uscita
00000416-2026
10/02/2026
ISTEC



**Spett.le
ASA FIPM**

**e p.c. Comitato Regionale Lazio FIPM
Delegato Regionale FIPM
Responsabile Gruppo Giudici FIPM**

OGGETTO: REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI FIPM

Con la presente si comunica che il Consiglio Federale con delibera n. 22 del 29 gennaio 2026 ha approvato le modifiche al **"Regolamento Gruppo Giudici FIPM"**.

Si rende noto altresì che il documento è stato pubblicato sul sito federale www.fipm.it nella sezione [STATUTO E REGOLAMENTI](#).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Sanzo

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIUDICI FIPM

Approvato dal Consiglio Federale del 29 gennaio 2026
con delibera n. 22

Art. 01: Finalità

Il Gruppo Giudici (G.G.) organizza e coordina l'attività dei Giudici della FIPM a livello Nazionale e Regionale.

Art. 02: Sede

1. La sede centrale del G.G. è presso la sede della FIPM.
2. Le sedi periferiche del G.G. sono presso gli Organi Periferici della FIPM.

Art. 03: Definizione di Giudice – Albo e Qualifiche

Viene definito Giudice di Gara colui che controlla il corretto svolgimento della stessa, il comportamento degli atleti e l'applicazione del Regolamento Tecnico.

La qualifica di Giudice di Gara può essere conseguita al compimento dei 16 anni.

I Giudici sono tutti iscritti ad un Albo ed inquadrati nelle seguenti Qualifiche:

1) Giudice Internazionale su 1, 2, 3 o 4 discipline:

Level 1 - Assistant Judge (AJ): Gare Nazionali o Gare Internazionali ma con ruoli di minore responsabilità (Cronometrista, Giudice di warm-up, Giudice sulle linee di tiro).

Level 2 - Judge (J): Gare Internazionali, tutti i ruoli escluse le Direzioni delle singole prove.

Level 3 - International Judge (IJ): Gare Internazionali, tutti i ruoli comprese le Direzioni delle singole prove.

2) Giudice Nazionale:

a) di Pentathlon Moderno: Scherma, Ostacoli, Nuoto, Laser Run, Biathle, Triathle;

b) di Tetrathlon: Ostacoli, Nuoto, Laser Run, Biathle, Triathle.

Art. 04: Componenti del G.G.

1. Fanno parte del G.G. tutti i Giudici di Gara.
2. All'interno del G.G. vengono nominati il Responsabile del G.G. Nazionale ed il Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 05: Responsabile del G.G. Nazionale

1. Il Responsabile del G.G. Nazionale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
2. Resta in carica per l'intero Quadriennio Olimpico.
3. Decade in caso di sfiducia del Consiglio Federale.

Art. 06: Rappresentante del G.G. Regionale

1. Il Rappresentante del G.G. Regionale è proposto dal Responsabile del G.G. Nazionale al Presidente Federale. La nomina è soggetta all'approvazione del Consiglio Federale.
2. Resta in carica per l'intero Quadriennio Olimpico.
3. Decade in caso di sfiducia del Consiglio Federale.

Art. 07: Giudice Internazionale

1. L'Unione Internazionale di Pentathlon Moderno (UIPM) organizza i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Giudice Internazionale su richiesta delle Federazioni Nazionali.

Art. 08: Compiti del Responsabile del G.G. Nazionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività nazionali.
2. È preposto all'aggiornamento dell'Albo dei Giudici, nazionali e internazionali.
3. Propone al Consiglio Federale corsi di formazione e aggiornamento.
4. Designa i Giudici per le attività nazionali.
5. Designa i Giudici per le gare internazionali in tutti i casi in cui la designazione non sia di competenza di un Organo Internazionale.
6. Propone al Consiglio Federale, per la segnalazione al competente Organo Internazionale, i nominativi dei Giudici per il corso finalizzato al conseguimento della qualifica di Giudice Internazionale.
7. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 09: Compiti del Rappresentante del G.G. Regionale

1. Coordina e organizza l'attività dei Giudici nell'ambito delle attività regionali.
2. Propone al Presidente o al Delegato Regionale corsi di formazione e aggiornamento.
3. Designa i Giudici per le attività regionali.
4. Può deferire all'Organo competente i Giudici passibili di provvedimento disciplinare per le infrazioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni.
5. Al termine di ogni gara regionale, relaziona il Responsabile del G.G. Nazionale sull'andamento della manifestazione.

Art. 10: Tesseramento

1. Il tesseramento annuale alla F.I.P.M. è obbligatorio.
2. Il mancato tesseramento comporta la sospensione della qualifica.
3. La quota di tesseramento e le sue modalità sono fissate dal Consiglio Federale.

Art. 11: Incompatibilità

1. Il soggetto tesserato FIPM in qualità di Giudice, che sia contemporaneamente tesserato anche come Dirigente, Atleta o Tecnico, o che sia genitore e prossimo congiunto degli atleti, non potrà essere impiegato, in alcuna circostanza, nello svolgimento delle funzioni di Giudice durante gare o manifestazioni organizzate o riconosciute dalla FIPM, a qualsiasi livello.
2. In via eccezionale, qualora – ai fini dell'organizzazione di una gara nazionale o regionale – non sia oggettivamente possibile garantire il numero minimo di Giudici per il corretto svolgimento della stessa, il Responsabile del Gruppo Giudici Nazionale o, per quanto di rispettiva competenza, il Rappresentante Regionale del Gruppo Giudici potrà autorizzare una deroga motivata alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 12: Impegno d'Onore

1. I Giudici si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente ai compiti loro affidati, uniformandosi alle norme federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle proprie funzioni.
2. I Giudici si impegnano ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta vengano designati nonché a tutte le riunioni e/o raduni tecnici indetti dal Responsabile del G.G. Nazionale e/o dal Rappresentante del G.G. Regionale.

Art. 13: Divisa

1. I Giudici devono indossare, per tutto il tempo del loro impiego sul campo di gara, la prescritta divisa in dotazione personale.